Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 242 del 15 ottobre 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 ottobre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 170

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1996.

Approvazione dello statuto dell'Università.

SOMMARIO

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1996.

Approvazione dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Viste le osservazioni mosse dal Ministero sullo statuto dell'Università approvato dal senato accademico integrato, nella riunione del 3 giugno 1996;

Viste le modifiche apportate, a seguito dei suddetti rilievi, allo Statuto, riapprovato in conseguenza, in via definitiva, dal senato accademico integrato nell'adunanza del 1° ottobre 1996;

Vista l'esigenza di provvedere alla pubblicazione del suddetto statuto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

Decreta:

di emanare lo Statuto dell'Università degli studi di Salerno nella stesura definitiva varata in data 1° ottobre 1996 e di chiedere al Ministero di grazia e giustizia la relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Fisciano, 2 ottobre 1996

Il rettore: DONSÌ

STATUTO

Titolo 1

Disposizioni generali

Capo 1 - Principi

Art. 1- Personalità giuridica

1. Il presente Statuto stabilisce l'ordinamento dell'Università degli studi di Salerno, di seguito denominata Università o Ateneo.

2. L'Università è un'istituzione avente personalità giuridica di diritto pubblico, che promuove ed organizza l'istruzione superiore e la ricerca scientifica, nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca.

3. L'Università è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

4. Il presente Statuto è espressione fondamentale della autonomia dell'Università, secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione così come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario, e ne disciplina il funzionamento.

5. Il sigillo ufficiale è quello dell'Antica Scuola Medica Salernitana, raffigurante l'arme di Salerno con al centro la figura con il busto di San Matteo su fondo celeste e nella parte inferiore dell'arme la campatura rossa. L'arme potrà essere affiancato dalle figure di Cosma e Damiano. Nella fascia esterna compare la scritta **Studium Salerni** e nella fascia interna appare la scritta **Hippocratica Civitas.**

6. Le prerogative, gli onori e i distintivi spettanti all'Antica Scuola Medica Salernitana e ai membri del corpo accademico secondo le antiche leggi e consuetudini, sono ripristinati.

Art. 2 - Finalità istituzionali

1. L'Università, in conformità dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle Università dei paesi europei ed extraeuropei, afferma la propria funzione pubblica, il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico.

2. L'Università garantisce, al suo interno, la libertà di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione.

3. Come suo fine primario, l'Università persegue l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, promuovendo ed organizzando la ricerca e curando, con azioni coordinate, la formazione culturale e professionale, nonché la crescita civile degli studenti.

4. L'Università riconosce ed afferma l'inscindibilità dell'attività didattica e dell'attività di ricerca. Nel rispetto ed in attuazione dei principi costituzionali, riconosce e garantisce il valore fondamentale della libertà di ricerca senza distinzioni di ambiti disciplinari, tematici o metodologici, nonché la libertà di insegnamento dei singoli docenti

5. L'Università riconosce e garantisce l'autonomia delle strutture scientifiche e didattiche nell'organizzazione della ricerca e della didattica.

6. L Università avversa il perseguimento di scopi contrari ai principi della dignità e libertà dell'uomo e della convivenza tra i popoli.

7. L'Università concorre allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche attivando consorzi ed altre forme di collaborazione con soggetti nazionali, stranieri ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attività culturali e di ricerca, in particolare sostenendo programmi europei di cooperazione interuniversitaria. Essa favorisce la più ampia fruizione delle proprie strutture.

8. L'Università concorre all'elaborazione del piano nazionale di sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica ed alla relativa programmazione pluriennale.

9. L'Università si pone quale polo di impulso e aggregazione di interessi coordinati finalizzati al superamento del divario di sviluppo delle aree depresse.

Art. 3 - Ricerca

1. L'Università promuove e svolge l'attività di ricerca, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo e la stretta connessione con l'attività didattica. Essa riafferma la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico.

2. L'Università garantisce l'autonomia individuale nella scelta dei temi e dei metodi e valuta i risultati della ricerca mediante le Commissioni scientifiche di Ateneo di cui all'art. 29 del presente Statuto in base alla valutazione dei progetti di ricerca presentati. Essa verifica, inoltre, periodicamente la corretta gestione e la produttività delle risorse destinate alla ricerca da parte delle strutture e dei singoli.

3. In attuazione del principio della libertà della ricerca, l'Università garantisce ai singoli professori e ricercatori l'accesso alle risorse economiche, l'utilizzazione delle strutture e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività di ricerca in relazione alle caratteristiche dei singoli settori disciplinari. Ai professori e ricercatori è, altresì, garantito, per lo svolgimento della ricerca, l'uso di strumentazioni esistenti all'interno delle strutture scientifiche e di servizio dell'Università, con l'ausilio del personale tecnico, secondo modalità definite dalle strutture stesse e nei limiti delle concorrenti esigenze di altri studiosi.

Art. 4 - Didattica

1. I docenti, adempiono i doveri istituzionali relativi al loro stato giuridico nel rispetto dell'autonomia ad essi garantita.

2. L'Università di Salerno, persegue la programmazione delle attività didattiche per il raggiungimento dei fini formativi mediante:

a) la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico;

b) il coordinamento e la verifica delle attività didattiche;

c) il tutorato.

3. L'organizzazione della prestazione didattica, che comprende anche le decisioni concernenti l'orario e il calendario delle lezioni e degli esami, del ricevimento e delle attività di tutorato, nonché le altre modalità atte a realizzare il buon andamento dell'attività didattica, è deliberata dalle strutture competenti secondo le norme stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina anche la formazione finalizzata ed i servizi didattici di cui all'art. 6 della legge n. 341/1990.

4. L'Università può promuovere e organizzare corsi di preparazione per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni ed altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonché servizi rivolti agli studenti per l'orientamento professionale. Può, inoltre, promuovere ed organizzare attività culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente e ricorrente. Per tutte queste attività l'Università può stipulare convenzioni e contratti con i soggetti pubblici e privati interessati.

5. I Consigli di Facoltà possono provvedere, secondo le modalità di legge, alla copertura degli insegnamenti anche mediante contratti di diritto privato a tempo determinato con personalità di comprovata esperienza scientifica e capacità didattica.

6. L'Università verifica la corretta gestione, la produttività e l'efficacia dell'attività didattica, sulla base di criteri di valutazione oggettivi, anche con il contributo degli studenti.

Art. 5 - Diritto allo Studio

1. L'Università di Salerno, in attuazione degli art. 3 e 34 della Costituzione e della vigente normativa in materia di diritto allo studio, organizza i propri servizi in modo da rendere effettiva la partecipazione degli studenti e proficuo lo studio universitario.

2. L'Università concorre inoltre alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale degli studenti, assicurando i servizi di tutorato e favorendo le attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

3. L'Università riconosce e valorizza, secondo modalità dettate dai Regolamenti di Ateneo e delle singole strutture, le attività dei singoli studenti e delle loro libere forme associative che concorrano in modo costruttivo alla promozione culturale ed al miglioramento della qualità della vita universitaria.

4. Nell'ambito delle risorse disponibili l'Università, anche con l'impiego di studenti e di personale messo a disposizione da altre amministrazioni pubbliche, enti e associazioni, predispone strumenti per il sostegno allo studio di studenti portatori di handicap.

Art. 6 - Organizzazione e controllo di gestione

1. Principio fondamentale dell'organizzazione dell'Università è quello del decentramento delle competenze, delle decisioni e delle responsabilità, salvo la competenza degli organi centrali per le decisioni che riguardano gli interessi e la politica generale dell'Ateneo. Pertanto hanno competenza su quanto non espressamente riservato dal presente

Statuto agli organi centrali gli organi periferici (Dipartimenti, Centri Interdipartimentali e Facoltà).

2. Costituisce altresì principio generale dell'organizzazione dell'Università la delegabilità delle funzioni spettanti ai relativi organi monocratici salvo quanto loro espressamente riservato dal presente Statuto.

3. L'Università adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione, che si fonda sulla proposizione, pluriennale ed annuale, di obiettivi e sul confronto tra obiettivi e risultati raggiunti.

4. Il controllo di gestione si fonda sulla valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività svolta mediante indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalità della loro utilizzazione e i risultati ottenuti nonché il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati.

5. Il controllo di gestione e la valutazione dei risultati è svolto dal Nucleo di valutazione e controllo di gestione di cui all'art. 66 del presente Statuto. I risultati del controllo di gestione debbono formare oggetto di apposita valutazione nelle successive determinazioni riservate agli organi di governo dell'Ateneo, anche ai fini della ripartizione delle risorse.

Art. 7 - Programmazione dell'attività

1. L'Università si dota di un piano di Sviluppo in cui sono indicati gli obiettivi a lungo e medio termine di adeguamento e sviluppo delle attività istituzionali, del patrimonio edilizio, delle strutture e dei servizi universitari e le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi.

2. Il piano è aggiornato di norma ogni tre anni e comunque ogni volta il Senato Accademico lo ritenga opportuno.

3. Il piano, le cui linee fondamentali sono predisposte dal Rettore, è elaborato e approvato dal Senato Accademico, tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche e dai centri di servizio, sentiti la Consulta della ricerca e il Consiglio di Amministrazione, nonché, per gli aspetti di competenza, il Consiglio degli studenti e la Consulta del personale tecnico e amministrativo.

4. Ai fini della elaborazione del Piano di sviluppo l'Università può promuovere il più ampio confronto con gli enti territoriali, culturali ed economici anche mediante la costituzione di commissioni miste per lo studio e la valutazione di specifici problemi.

5. Sulla base del Piano di Sviluppo, l'Università si dota di un programma annuale di attività. Il Programma annuale è approvato dal Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione e la Consulta della ricerca.

Art. 8 - Informazione

1. L'attività dell'Università si ispira inoltre ai principi della semplicità, dello snellimento delle procedure, della pubblicità degli atti e dell'accesso ai documenti ed alle informazioni.

2. La partecipazione ai procedimenti amministrativi e l'accesso ai documenti amministrativi è effettuato ai sensi della legge 241/90, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul procedimento amministrativo.

3. L'Università provvede alla pubblicazione periodica del "Bollettino ufficiale dell'Università di Salerno", dove sono riportati gli atti normativi, le deliberazioni, i decreti secondo quanto disposto dal presente Statuto e dal regolamento di attuazione dell'Ateneo.

4. L'Università cura inoltre una pubblicazione periodica, mediante la quale informa su tutto ciò che riguarda l'attività ed il funzionamento dell'Ateneo, ivi comprese le sue relazioni esterne.

5. L'Università utilizza, altresì, in connessione con altri soggetti pubblici e privati, tutti gli strumenti di comunicazione, con particolare riferimento a quelli radiotelevisivi e ad alta diffusione, compresi quelli di tipo telematico.

6. Per lo studio, l'organizzazione e la gestione di iniziative in materia di accesso alle informazione, organizzazione dei rapporti con i mezzi di comunicazione di massa, cura del Bollettino ufficiale e delle altre pubblicazioni a contenuto informativo, è istituito l'Ufficio delle relazioni con il pubblico.

Art. 9 - Rapporti con l'esterno

1. L'Università stabilisce rapporti di collaborazione con le altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali, favorisce i rapporti con istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private, con imprese e altre forze produttive.

2. I rapporti esterni dell'Ateneo, che possono riguardare l'attività didattica, di ricerca o di servizio, nel rispetto dei principi generali di cui ai precedenti articoli del presente Statuto e in conformità alle finalità istituzionali, sono promossi e resi operativi sulla base del soddisfacimento di almeno uno dei seguenti requisiti generali: (i) innovatività, (ii) attribuzione per legge all'Università o a istituti di ricerca, (iii) rispondenza al pubblico interesse.

Art. 10 - Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri Enti pubblici e privati e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e contributi universitari, da redditi conseguenti a prestazioni verso terzi, da redditi patrimoniali, donazioni, lasciti e simili.

3. Le entrate conseguenti a prestazioni verso terzi sono direttamente percepite dalle strutture autonome che effettuano le prestazioni. Le strutture interessate provvedono a trasferire al bilancio dell'Università le aliquote di tali entrate previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità a titolo di rimborso di spese a carico dell'Amministrazione centrale e/o di compensi forfetari al personale non incardinato nella struttura autonoma.

Art. 11 - Commissione etica di ateneo

1. E' istituita, quale autorità morale cui chiunque può rivolgersi, la Commissione etica di Ateneo. Essa vigila in particolare sul rispetto dei principi generali di cui ai precedenti articoli del presente Statuto nei confronti del personale e delle strutture dell'Università, nonché degli studenti.

2. La Commissione etica di ateneo è composta da tre personalità eminenti nel campo sociale, culturale e professionale, tra le quali almeno un professore emerito, anche di altra Università.

3. Il Rettore nomina i tre componenti, di cui uno su indicazione del Senato Accademico ed uno su indicazione del Consiglio degli Studenti. Essi durano in carica tre anni e non possono essere confermati. Tutti gli uffici e gli organi dell'Università sono tenuti a fornire informazioni ed a collaborare con la commissione, che suggerisce al Rettore gli opportuni provvedimenti.

4. I componenti della commissione adempiono il loro ufficio a titolo onorario.

Art. 12 - Attività culturali e ricreative del personale

L'Università, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie e di mezzi e nei limiti consentiti dalla Legge, concorre all'attività autogestita di tutto il proprio personale nei settori della cultura e del tempo libero.

Capo 2 - Fonti normative

Art. 13 - Norme applicabili

1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente Statuto, per i profili che non formano specifico oggetto dello Statuto, sono applicabili all'Università di Salerno le norme in materia di ordinamento universitario, diritto allo studio, stato giuridico e trattamento economico del personale.

Art. 14 - Regolamenti di Ateneo - Norme generali

1. Tutti i regolamenti di Ateneo, per i quali non sia diversamente specificato dal presente Statuto, sono approvati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti.

2. I principali Regolamenti di Ateneo sono:

a) il Regolamento generale di Ateneo;

b) il Regolamento didattico di Ateneo;

c) il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

d) il Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi;

e) il Regolamento per il personale;

f) i Regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche;

g) i Regolamenti dei corsi di studio, ivi compresi quelli delle Scuole di Specializzazione.

3. I Regolamenti di Ateneo, dopo la fase di controllo disciplinata dall'art. 6 della Legge n. 168 del 1989, sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione salvo che non sia diversamente stabilito.

4. I Regolamenti debbono essere predisposti ed approvati dalle strutture competenti entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto. Il Senato Accademico, ed il Consiglio di Amministrazione per quanto concerne il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approveranno entro 60 giorni dalla presentazione le proposte presentate.

Art. 15 - Regolamento generale di Ateneo

1. Il Regolamento generale di Ateneo fissa tutte le norme relative all'organizzazione dell'Università, in particolare per quanto riguarda:

a) la struttura organizzativa dell'Ateneo;

b) l'attivazione e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche;

c) le modalità di elezione, di convocazione e di votazione degli organi collegiali nonché di elezione alle cariche elettive, fatta eccezione di quanto di competenza dei regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche;

d) le modalità di decadenza dei rappresentanti eletti negli organi collegiali;

e) le modalità delle forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse all'erogazione di servizi;

f) le modalità di funzionamento del nucleo di valutazione.

2. Il regolamento generale di Ateneo è deliberato dal Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione e la Consulta della ricerca.

Art. 16 - Regolamento didattico di Ateneo

1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento delle attività didattiche dell'Università recependo quanto contenuto nei regolamenti delle singole strutture. Il Regolamento didattico di Ateneo in particolare:

a) disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'università rilascia titoli con valore legale;

b) indica i criteri generali dei servizi didattici integrativi, delle altre attività formative e del tutorato;

c) contiene le disposizioni organizzative, amministrative e disciplinari riguardanti gli studenti, oltre che la data di inizio dell'anno accademico.

2. Il Regolamento didattico di Ateneo è predisposto ed approvato dal Senato Accademico entro 60 giorni dall'approvazione dei regolamenti delle strutture didattiche.

Art. 17 - Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina la gestione finanziaria, contabile, patrimoniale, nonché l'attività negoziale dell'Ateneo. In tali ambiti esso può indicare, nel rispetto dei principi di cui al comma 1 dell'art. 6, criteri generali alle strutture dotate di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

2. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Senato Accademico.

Art. 18 - Regolamento sul procedimento amministrativo

1. Il Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi disciplina:

a) i termini entro i quali si debbono concludere i procedimenti amministrativi di competenza dell'Università;

b) le unità organizzative responsabili del procedimento;

c) i responsabili del procedimento;

d) le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/90 e del DPR 352/92.

2. Il regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, e deliberato dal Senato Accademico.

Art. 19 - Regolamento per il personale tecnico amministrativo

1. Il regolamento per il personale tecnico amministrativo è deliberato dal Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione e la Consulta del personale tecnico e amministrativo.

Art. 20 - Regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche

1. I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche disciplinano, in armonia con i regolamenti di Ateneo e nel rispetto dei principi di cui all'art. 6 del presente Statuto, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture stesse.

2. I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche sono approvati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti e sono emanati, entro 30 giorni dalla comunicazione, con decreto del Rettore, previo esame di legittimità del Senato Accademico. Essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.

3. Entro 30 giorni dalla comunicazione, su conforme deliberazione del Senato Accademico, il Rettore puo richiedere con atto specificamente motivato il riesame del Regolamento al Consiglio della struttura che lo ha adottato. Il regolamento, se riapprovato a maggioranza assoluta dei componenti, è emanato entro 10 giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di legge o dello Statuto o comportino nuove e maggiori spese a carico del Bilancio universitario senza indicazione della disponibilità dei mezzi per farvi fronte. In fase di prima attuazione dello Statuto, il termine di 30 giorni si intende prorogato a 60 giorni.

4. I Consigli delle strutture didattiche, ciascuno nell'ambito delle competenze istituzionali formulano appositi regolamenti nel rispetto della libertà di insegnamento, in relazione a:

a) l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di perfezionamento;

b) i piani di studio;

c) i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche. Tra le forme didattiche sono comprese anche quelle dell'insegnamento a distanza, da attuare anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati;

d) le forme di tutorato;

e) le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

f) predisposizione annuale del calendario degli esami;

g) le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, tenendo conto della domanda dei servizi e della piena utilizzazione delle strutture e del personale;

h) le modalità per le iscrizioni per i fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore;

i) l'eventuale introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo;

l) riconoscimento dei corsi e degli esami sostenuti all'estero nell'ambito degli scambi internazionali.

Titolo 2

Organi di Ateneo

Capo 1 - Organi di governo

Art. 21 - Organi di governo dell'Ateneo

1. Sono organi di governo dell'Ateneo:
a) il Rettore;
b) il Senato Accademico;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) la Consulta della ricerca.

Art. 22 - Il Rettore - Funzioni

1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni di iniziativa di coordinamento e di attuazione.
In particolare il Rettore:

a) convoca e presiede il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attività, e vigila sulla esecuzione delle rispettive deliberazioni;

b) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Ateneo, in particolare sull'adozione di criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi;

c) esercita l'autorità disciplinare sul personale e sugli studenti nell'ambito delle competenze previste dalla legge;

d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale;

e) emana lo Statuto e i regolamenti di Ateneo e quelli interni di ciascuna struttura;

f) predispone, sulla base del Piano di Sviluppo dell'Ateneo, il programma annuale di attività;

g) predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto;

h) stipula i contratti e le convenzioni che non siano di competenza delle altre strutture autonome decentrate;

i) presenta al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le relazioni periodiche previste dalla legge;

l) in caso di necessità, prende provvedimenti d'urgenza riferendoli per la ratifica al Consiglio d'Amministrazione o al Senato Accademico nella prima udienza successiva;

m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali inerenti l'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Rettore si avvale di un Prorettore Vicario e di delegati, da lui scelti, nell'ambito dell'Università, e nominati con proprio decreto nel quale sono

precisati i compiti e i settori di competenza. I Delegati rispondono direttamente al Rettore del proprio operato. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i delegati, su proposta del Rettore, possono far parte delle Commissioni istruttorie degli organi dell'Università, e possono essere invitati alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Prorettore Vicario, designato fra i professori di ruolo a tempo pieno, supplisce il Rettore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza, nonché in ogni caso di cessazione anticipata dell'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto.

4. Le funzioni di Rettore e di Prorettore Vicario sono incompatibili con quelle di Preside di Facoltà, Presidente di Corso di laurea o di Area didattica, Direttore di Dipartimento, oltre agli altri casi previsti dalla legge.

Art. 23 - Il Rettore - Elezione

1. Il Rettore dura in carica 3 anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta; viene eletto fra i professori di prima fascia a tempo pieno in seguito alla presentazione di candidature ufficiali. All'atto della presentazione delle candidature i candidati indicano il nome del Prorettore Vicario. Il Rettore è nominato dal Ministro.

2. L'elettorato attivo è costituito dai membri dei Consigli di Facoltà e della Consulta del personale tecnico e amministrativo. Le procedure elettorali sono definite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 24 - Senato Accademico - Funzioni

1. Il Senato Accademico ha la responsabilità d'indirizzo, di coordinamento e di programmazione dello sviluppo dell'Ateneo, in relazione alle attività didattiche e di ricerca.

2. In particolare, il Senato Accademico:

a) elabora, con il concorso della Consulta della ricerca il Piano di sviluppo dell'Ateneo, tenendo conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e degli organismi di valutazione e controllo. Approva il piano stesso sentiti, per quanto di competenza, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio degli studenti e la Consulta del personale tecnico e amministrativo;

b) approva, sentito la Consulta della ricerca, il programma annuale di attività predisposto dal Rettore;

c) sentita la Consulta della ricerca, determina i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e materiali tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio, tenuto conto dei consuntivi e della programmazione scientifica presentati dai rispettivi consigli, nonché delle indicazioni degli organismi di valutazione e controllo;

d) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione;

e) determina, sentita la Consulta della ricerca e la Consulta del personale tecnico e amministrativo, i criteri per la definizione della pianta organica del personale tecnico amministrativo e per la relativa assegnazione;

f) acquisite le indicazioni programmatiche dei Consigli di Facoltà e di Dipartimento, determina la pianta organica del personale docente e ripartisce tra le facoltà i posti di professore e di ricercatore sulla base di criteri oggettivi coerenti con le esigenze della didattica e della ricerca;

g) formula il piano di attribuzione delle risorse per l'accensione di contratti d'insegnamento a tempo determinato, per l'attivazione di altre forme di supporto alla didattica e per l'istituzione di borse di studio post laurea e post dottorato;

h) delibera il calendario accademico;

i) sentita la Consulta della ricerca, determina criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico;

l) delibera in merito alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione delle strutture per la didattica, nonché dei corsi di studio, su proposta delle strutture didattiche competenti;

m) esprime parere obbligatorio in merito alla costituzione di Centri interdipartimentali ed interuniversitari di ricerca e di servizio;

n) approva, sentiti la Consulta della ricerca e il Consiglio di Amministrazione, il Regolamento generale di ateneo;

o) approva, sentite le strutture didattiche e la Consulta della ricerca, il Regolamento didattico di Ateneo entro 60 giorni dall'approvazione dei regolamenti delle strutture didattiche;

p) esprime parere obbligatorio sul Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

q) approva, sentito il Consiglio di Amministrazione, il Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi, e il Regolamento per il personale tecnico e amministrativo;

r) predispone e approva il Regolamento generale per il personale docente;

s) esercita il controllo di legittimità ed emana i regolamenti delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio;

t) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito all'ammontare delle tasse e contributi scolastici sentito il Consiglio degli studenti;

u) delibera, sentite le Facoltà interessate e il Consiglio degli studenti, l'applicazione del numero programmato a singole facoltà o corsi di studio, in conformità alla normativa vigente;

v) approva i decreti d'urgenza emanati dal Rettore, nella seduta immediatamente successiva del Senato stesso;

z) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 25 - Senato Accademico - Composizione

1. Il Senato Accademico è così costituito:

a) il Rettore;

b) il Prorettore;

c) i Presidi di Facoltà;

d) una rappresentanza della Consulta della Ricerca in numero pari a quello dei Presidi, composta da almeno due professori di ruolo di prima fascia, due professori di ruolo di seconda fascia e due ricercatori;

e) una rappresentanza del Consiglio degli studenti pari al 15% degli altri componenti;

f) due rappresentanti della Consulta del personale tecnico e amministrativo;

g) il Direttore Amministrativo.

Art. 26 - Consiglio di Amministrazione - Funzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle scelte programmatiche e dei criteri di utilizzazione delle risorse stabiliti dal Senato Accademico, svolge funzioni attuative, normative e di controllo generale della gestione amministrativa, economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ateneo.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, i seguenti compiti:

a) approva il bilancio di previsione sentiti il Senato Accademico e la Consulta della ricerca; con la stessa procedura attua le variazioni di bilancio che si rendono necessarie in corso d'anno;

b) approva il rendiconto consuntivo e la relazione illustrativa trasmettendola al Senato Accademico ed alle strutture che godono di autonomia finanziaria e di spesa;

c) delibera il piano edilizio dell'Ateneo redatto in coerenza con le linee indicate nel Piano di sviluppo dell'Ateneo formulato dal Senato Accademico ed assegna le risorse per i relativi interventi attuativi;

d) in attuazione dei criteri determinati dal Senato Accademico, delibera sulla destinazione delle risorse edilizie alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio

e) elabora le direttive per la conservazione e l'adeguamento del patrimonio mobile ed immobile e vigila sulla legittimità degli atti relativi all'acquisizione e all'impiego delle risorse;

f) in base ai criteri determinati dal Senato Accademico delibera la pianta organica del personale tecnico e amministrativo e lo ripartisce tra le diverse strutture;

g) esercita le funzioni previste dalla legge per la gestione del personale tecnico e amministrativo;

h) stabilisce la misura dell'indennità di carica a favore di persone investite di specifiche funzioni;

i) predispone ed approva il Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentiti il Senato Accademico e la Consulta della ricerca;

l) esprime parere obbligatorio sul Regolamento per il personale tecnico e amministrativo e sul Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi;

m) determina, sentito il Senato Accademico, l'ammontare delle tasse e contributi richiesti agli studenti;

n) sentito il Senato Accademico e il Consiglio degli Studenti, prende provvedimenti di competenza in merito alla gestione delle risorse connesse al diritto allo studio;

o) attribuisce, secondo i criteri indicati dal Senato Accademico, le risorse finanziarie per le strutture didattiche, scientifiche e di servizio, per i dottorati di ricerca, le scuole di specializzazione, nonché per i fondi destinati alle borse di studio;

p) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 27 - Consiglio di Amministrazione - Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è così costituito:

a) il Rettore;

b) il Prorettore;

c) il Direttore amministrativo;

d) tre rappresentanti dei professori di ruolo di I fascia;

e) tre rappresentanti dei professori di ruolo di II fascia;
f) tre rappresentanti dei ricercatori;
g) quattro rappresentanti degli studenti;
h) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;
i) un rappresentante del M.U.R.S.T;
l) un rappresentante del C.N.R.
m) il presidente della Regione Campania;
n) il presidente della Provincia di Salerno;
o) il sindaco del Comune di Salerno;
p) il sindaco del Comune di Fisciano;
q) il Vicepresidente del Comitato dei sostenitori.
I rappresentanti di cui ai punti d), e), f), g), h) sono eletti dalle rispettive categorie.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Rettore. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Rettore almeno una volta ogni due mesi, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La riunione è valida se è presente la maggioranza dei membri di cui alle lettere da a ad h.

Art. 28 - Consulta della ricerca

1. E' costituita la Consulta della ricerca, con funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento dell'attività di ricerca dell'Università.

2. La Consulta della ricerca è costituita da tutti i direttori di dipartimento dell'Università e da quattro rappresentanti per ciascuna delle cinque aggregazioni di aree disciplinari CUN (Allegato 1) di cui un professore di ruolo di I fascia, un professore di ruolo di II fascia e due ricercatori.

3. La Consulta della ricerca, in particolare:

a) delibera la ripartizione dello stanziamento annuale del Bilancio dell'Università destinato alla ricerca, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 2 del presente Statuto; ad esso compete anche il potere di decidere su eventuali ricorsi;

b) sentito il Senato Accademico, delibera in merito alla costituzione di nuovi dipartimenti e alla modifica o disattivazione di quelli esistenti;

c) ha funzioni di iniziativa, di coordinamento e di controllo in merito ai Centri interdipartimentali di ricerca e di servizio; esprime parere sulla loro istituzione;

d) esprime parere obbligatorio sul Piano di sviluppo dell'Università e sul Programma annuale delle attività;

e) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione;

f) esprime parere obbligatorio sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e materiali tra strutture didattiche e scientifiche;

g) esprime parere obbligatorio sui criteri di definizione della pianta organica del personale;

h) esprime parere obbligatorio sui criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico;

i) esprime parere obbligatorio sul Regolamento generale di Ateneo e sul Regolamento didattico di Ateneo;

l) esprime parere obbligatorio sul Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

m) formula proposte in merito al coordinamento e all'organizzazione dell'attività di ricerca dell'Università;

n) redige la relazione annuale dell'attività di ricerca dell'Università;

o) determina, anche su proposta delle Commissioni scientifiche di Ateneo, i criteri di valutazione e di controllo dell'efficienza dell'attività di ricerca.

4. La Consulta della ricerca designa a far parte del Senato Accademico un numero di rappresentanti pari al numero dei presidi.

Capo 2 - Altri organi di Ateneo

Art. 29 - Commissioni scientifiche di Ateneo

1. Sono istituite le Commissioni Scientifiche di Ateneo per la valutazione dei programmi e dei risultati dell'attività di ricerca, di cui ai punti 2 e 3 dell'art. 3 del presente Statuto. Le Commissioni sono organo di consulenza della Consulta della ricerca per le questioni concernenti la ricerca.

2. Le Commissioni, elettive, sono distinte per settori disciplinari omogenei corrispondenti alle aree disciplinari stabilite dal Consiglio Nazionale Universitario. Dette Commissioni durano in carica tre anni. Ogni Commissione è composta da tre professori di prima fascia, due di seconda fascia e due ricercatori confermati. L'elettorato attivo per i ricercatori comprende anche i ricercatori non confermati. Le Commissioni sono convocate dal componente più anziano in ruolo.

3. Le Commissioni, in particolare:

a) in base alla valutazione dei programmi di ricerca presentati, propongono l'attribuzione di fondi di ricerca ai professori ed ai ricercatori;

b) esprimono valutazioni sui risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito delle singole aree disciplinari.

4. Le Commissioni, convocate dal professore più anziano, si riuniscono periodicamente in seduta plenaria per:

a) formulare proposte in merito alla individuazione di criteri e indicatori per la valutazione dell'attività di ricerca;

b) esprimere valutazioni sui risultati generali dell'attività di ricerca dell'Università;

c) formulare proposte anche di carattere organizzativo volte a favorire lo sviluppo e l'efficienza dell'attività di ricerca;

d) formulare proposte ed esprimere parere obbligatorio in merito alla Relazione sull'attività di ricerca dell'Università.

Art. 30 - Consiglio degli studenti

1. E' costituito il Consiglio degli studenti come organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo. Esso è organo consultivo del Rettore, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio degli studenti:

a) esprime parere sul Regolamento didattico di Ateneo;

b) esprime parere sulle norme generali in tema di tasse e contribuzioni a carico degli studenti;

c) esprime pareri e formula proposte sui criteri di attuazione del diritto allo studio, ivi compresa l'organizzazione dei servizi di tutorato e di orientamento;

d) coopera alla diffusione delle informazioni inerenti i vari aspetti della vita dell'Ateneo, ivi comprese quelle relative alle attività di cui all'art. 61 dello Statuto;

e) elabora e propone i criteri di organizzazione delle attività sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

f) può formulare proposte ed inviare interrogazioni anche in relazione a disservizi segnalati dagli studenti a tutti gli organi di governo dell'Ateneo e alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, sulle materie di sua competenza e per tutto quanto riguarda la finalizzazione delle attività dell'Ateneo alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti. Le strutture sono tenute a formulare risposta scritta;

g) redige alla fine di ogni anno accademico una relazione sul complesso dei servizi forniti agli studenti, con eventuali proposte per il miglioramento degli stessi; essa relazione viene trasmessa al Senato Accademico e costituisce elemento informativo per il Nucleo di valutazione e controllo della gestione;

h) esercita ogni altra funzione gli sia riconosciuta dallo Statuto, dai regolamenti o dalla legge.

3. Il Consiglio è tenuto a pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Trascorso tale termine le deliberazioni degli organi di governo dell'Ateneo possono essere comunque assunte.

4. Il Consiglio è composto da due a quattro membri per ciascuna Facoltà, in rapporto al numero degli iscritti, designati dalle Consulte di Facoltà. Fanno parte del Consiglio due rappresentanti eletti degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo e due rappresentanti eletti degli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione. I membri del Consiglio durano in carica non più di due anni accademici e sono rieleggibili una sola volta.

5. Il Consiglio elegge un presidente ed un segretario che curano la convocazione e la verbalizzazione delle sedute. La prima adunanza è convocata dal Rettore.

6. Il Consiglio esprime una propria rappresentanza nel Senato Accademico ed una propria rappresentanza nel Comitato per lo sport universitario.

7. Il Regolamento di ateneo determina le modalità di attribuzione delle risorse e delle strutture necessarie al funzionamento del Consiglio.

Art. 31 - Consulta del personale tecnico e amministrativo

1. E' costituita la Consulta del personale tecnico e amministrativo come organo collegiale di rappresentanza con funzioni consultive relativamente alle materie previste dal presente Statuto, compatibilmente con la legislazione vigente.

2. La Consulta:

a) esprime parere obbligatorio sul Piano di Sviluppo e formula anche proposte per quanto riguarda l'organizzazione tecnica, amministrativa e dei servizi;

b) esprime parere sulla pianta organica dell'Università relativa al personale tecnico e amministrativo;

c) esprime parere obbligatorio sul Regolamento per il personale tecnico e amministrativo;

d) esprime pareri e può formulare proposte in merito ai piani di formazione ed aggiornamento professionale per il personale tecnico e amministrativo;

e) formula proposte ed esprime parere sui criteri di utilizzo dei fondi per i premi incentivanti al personale tecnico e amministrativo previsti dalla contrattazione nazionale e decentrata;

f) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti o dalla legge.

3. La consulta del personale tecnico e amministrativo è nominata con decreto del Rettore ed è composta da trenta membri, eletti secondo le modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico ed amministrativo dell'università.

4. La Consulta elegge tra i suoi membri un presidente ed un segretario, che curano la convocazione e la verbalizzazione delle sedute.

5. La consulta viene convocata dal presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

6. La Consulta elegge tra i suoi membri due rappresentanti nel Senato Accademico.

Art. 32 - Collegio dei revisori dei conti

1. E' costituito il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi nominati con decreto del Rettore.

2. I tre revisori sono designati dal Senato Accademico che li sceglie tra:

a) i magistrati amministrativi o contabili di grado non inferiore a consigliere;

b) gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti o altro ruolo equivalente sostitutivo;

c) i Dirigenti dello Stato che non abbiano rapporti di lavoro subordinato o autonomo con l'Università.

Il Senato indica, inoltre, quale dei revisori debba assumere le funzioni di Presidente.

3. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati consecutivamente per più di due trienni.

4. Ai membri del Collegio dei revisori è corrisposta una indennità di carica annuale nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

5. Compiti e modalità di funzionamento del collegio dei revisori sono stabiliti dal Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 33 - Comitato per le attività sportive

1. L'Università favorisce le attività sportive degli studenti e del personale.

2. Il Comitato per le attività sportive sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo della relativa attività sportiva affidati, mediante convenzione, al Centro Universitario Sportivo.

3. Il Comitato predispone i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento.

4. Il Comitato è composto dal Rettore, o suo delegato, con funzioni di Presidente, dal Direttore Amministrativo, o suo delegato, con funzione di segretario, da due rappresentanti degli studenti, eletti secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.L. 1/10/73 n. 580, convertito nella L. 30/11/73 n. 766 e successive modifiche ed integrazioni e da due rappresentanti designati dal Centro Universitario Sportivo.

5. Alle attività sportive si provvede con i fondi appositamente stanziati dal M.U.R.S.T., secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e con il concorso dei contributi degli studenti e con ogni altro fondo, appositamente stanziato, dall'Università o da altri enti.

Titolo 3

Strutture scientifiche e di servizio

Capo 1 - Strutture scientifiche e di ricerca

Art. 34 - Strutture Scientifiche

1. Sono strutture della ricerca i Dipartimenti ed i Centri interdipartimentali di ricerca.

2. Tutte le attività di ricerca, ivi comprese le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione, si svolgono all'interno di dette strutture.

3. Le strutture per la ricerca sono elencate in allegato al presente Statuto (Allegato 2).

Art. 35 - Dipartimenti - Natura giuridica e funzioni

1. L'Università si articola in Dipartimenti ed ogni professore o ricercatore deve afferire ad un dipartimento.

2. Il dipartimento è un centro di gestione autonoma, sia finanziario, amministrativo, che contabile e organizzativo, di risorse finanziarie, del personale e di spazi e attrezzature.

3. La costituzione, la modificazione o disattivazione dei Dipartimenti, avviene secondo le procedure di proposta e istruzione indicate dal Regolamento di Ateneo, ed è deliberata dalla Consulta della ricerca, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione. I Dipartimenti possono articolarsi in sezioni.

4. I Dipartimenti:

a) hanno come compito primario la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca in settori omogenei per finalità e metodi;

b) coordinano le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore, e del loro diritto di accedere direttamente ed autonomamente ai finanziamenti per la ricerca;

c) concorrono con le Strutture Didattiche alla organizzazione e allo svolgimento delle attività didattiche;

d) coordinano le attività scientifiche, didattiche e amministrative relative ai dottorati di ricerca;

e) propongono la destinazione e le modalità di copertura dei posti disponibili di professore e di ricercatore;

f) concorrono alla formazione del piano di sviluppo dell'Università;

g) concorrono a deliberare sulle richieste inerenti al piano triennale di sviluppo, di cui alla legge 245/90;

h) esprimono pareri sulla ripartizione tra le Facoltà dei posti di professore di ruolo e di ricercatore attribuiti all'Università;

i) concorrono a determinare i criteri oggettivi per la ripartizione e l'utilizzazione delle risorse finanziarie e di personale tecnico ed amministrativo tra le strutture didattiche e di ricerca e i servizi amministrativi e tecnici;

l) avanzano richieste al Senato Accademico per l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo, di risorse finanziarie e di spazi, sulla base del rapporto annuale sullo stato della ricerca e dell'attività didattica ad essi afferente;

m) partecipano all'istituzione di consorzi con enti pubblici e con soggetti privati aventi come fine lo sviluppo della ricerca, la predisposizione ed attuazione di progetti di ricerca finanziabili a livello locale, regionale, statale, comunitario e internazionale.

Art. 36 - Dipartimenti - Composizione

1. Al Dipartimento afferiscono i professori e i ricercatori, anche di Facoltà diverse, che svolgono attività di ricerca in settori omogenei e coordinabili con le attività connesse al Dipartimento.

2. Ai singoli professori e ricercatori è garantita la libertà di opzione tra più dipartimenti. Le modalità per l'esercizio di tale opzione sono previste nel regolamento generale di ateneo.

3. Al Dipartimento, inoltre, afferisce il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario ed ausiliario ad esso destinato, i dottorandi che svolgono la tesi di dottorato di ricerca nel Dipartimento ed i borsisti che vi afferiscano.

4. Per i Dipartimenti che si riducano a meno di quindici membri, tra professori e ricercatori, sono attivate le procedere di scioglimento, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento generale di ateneo.

Art. 37 - Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:

a) il Consiglio di Dipartimento;

b) il Direttore;

c) la Giunta di Dipartimento quando previsto dal Regolamento di Dipartimento.

Art. 38 - Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è costituito da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, dal Segretario Amministrativo e da almeno un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.

2. Del Consiglio può anche fare parte una rappresentanza dei dottorandi.

3. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, programmazione e gestione dell'attività di Dipartimento. Emana il regolamento di Dipartimento. Cura tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della vita del Dipartimento, ed in particolare:

a) promuove il potenziamento delle attività sia attraverso l'utilizzazione ed il coordinamento ottimale del personale e dei mezzi in dotazione, sia attraverso la promozione di nuove iniziative;

b) organizza i servizi forniti dal Dipartimento, e decide l'acquisto di attrezzature verificando la copertura dei relativi costi;

c) approva il bilancio preventivo, e quello consuntivo approntati dal Direttore, ed approva inoltre la relazione annuale sull'attività di ricerca svolta.

d) approva le convenzioni ed i contratti proposti al Dipartimento, verificandone le possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali;

e) si esprime sulla destinazione e sulla modalità di copertura dei posti disponibili di professore e ricercatore;

f) si esprime, nella composizione prevista dalla legge, sulle chiamate di professori;

g) approva le richieste di cicli di dottorato di ricerca che si svolgono in tutto o in parte presso il Dipartimento;

h) approva e verifica ogni altra iniziativa, che a vario titolo e livello, coinvolga strutture e personale del Dipartimento.

Art. 39 - Il Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori a tempo pieno ed è nominato con decreto del Rettore.

2. Partecipano alla votazione del Direttore tutti i membri del Consiglio di Dipartimento. Le modalità per le votazioni sono contenute nel Regolamento di dipartimento.

3. Il Direttore resta in carica per un triennio e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. A tal fine si computano anche i periodi residui superiori all'anno.

4. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e presiede il Consiglio. Promuove le attività del dipartimento con la collaborazione del Consiglio e della Giunta, ove questa sia costituita.

5. Il Direttore:

a) cura la stesura del bilancio preventivo e di quello consuntivo;

b) redige la relazione annuale sull'attività scientifica del Dipartimento, da sottoporre al Senato Accademico congiuntamente alle richieste di risorse per il funzionamento e lo sviluppo dell'attività di ricerca;

c) sottoscrive contratti, acquisti e convenzioni;

d) è in generale responsabile dei rapporti istituzionali del Dipartimento con le altre strutture di Ateneo e rappresenta il Dipartimento nella Consulta della ricerca;.

6. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo un sostituto che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento.

7. Il Direttore è coadiuvato, per tutti gli adempimenti amministrativi, dal Segretario Amministrativo. L'incarico di Segretario è attribuito dal Rettore ad un funzionario amministrativo in possesso dei requisiti richiesti, sentito il Direttore di Dipartimento.

Art. 40 - Dottorati di Ricerca

1. L'istituzione dei dottorati di ricerca è deliberata dal Senato Accademico, sentito la Consulta della ricerca, su proposta di uno o più dipartimenti interessati, anche di diversi Atenei. La proposta deve indicare la sede amministrativa ed il dipartimento che provvede alle attività gestionali, organizzative e di spesa.

2. L'organizzazione ed il funzionamento dei dottorati sono disciplinati dalla legge ed eventualmente da convenzioni, anche consortili, con altri atenei italiani e stranieri.

Art. 41 - Centri Interdipartimentali o Interuniversitari di Ricerca

1. Per coordinare ricerche di durata pluriennale in settori comuni a più aree scientifiche possono essere costituiti Centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca comuni a più strutture scientifiche anche di diversi Atenei.

2. La costituzione e la disattivazione dei Centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca è deliberata, nelle forme previste dal Regolamento generale di Ateneo, sentita la Consulta della ricerca dai Consigli di Dipartimento interessati. L'istituzione e il funzionamento dei centri interdipartimentali di ricerca comuni a più Atenei sono regolati da apposite convenzioni.

3. I Centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca hanno autonomia gestionale e di spesa, nelle forme previste dai rispettivi regolamenti, che ne definiscono le norme di funzionamento, in conformità con i criteri generali contenuti nel regolamento generale di Ateneo.

4. I Centri sono dotati di risorse, finanziarie e materiali, per il loro funzionamento, garantite dai Dipartimenti interessati. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Consulta della ricerca, può deliberare interventi di sostegno.

Art. 42 - Attività per conto terzi

1. Il Dipartimento, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie funzioni, svolge attività di ricerca, consulenza, progettazione e formazione mediante contratti e convenzioni con Enti Pubblici e Privati, nel rispetto dei principi dell'art 9.

2. L'attività è svolta sulla base di un piano economico in cui vengono indicati i costi, diretti e indiretti, ad essa specificamente connessi, sopportati dal Dipartimento.

3. Nel piano deve essere previsto il ristoro di tali costi ed inoltre un versamento non inferiore al 10% del corrispettivo al netto dei costi al bilancio del Dipartimento ed un ulteriore versamento non inferiore al 5% al bilancio dell'Università.

4. Le proposte, in quanto rispondenti ai suddetti principi, sono approvate dal Consiglio di Dipartimento con le procedure previste dal Regolamento del Dipartimento.

5. Le modalità operative del presente articolo, incluse eventuali limitazioni al compenso massimo del personale docente e non docente che collabora alle prestazioni, vengono definite dal regolamento del Dipartimento.

6. I commi 1,2,3,4,5, del presente articolo si intendono riferiti anche ai Centri interdipartimentali di ricerca di cui al precedente articolo.

Capo 2 - Centri di servizi

Art. 43 - Centri interdipartimentali di servizi

1. Per la gestione di biblioteche, di laboratori didattici, di apparecchiature complesse e di altri strumenti scientifici, per rendere più efficienti i servizi, possono essere istituiti, su

richiesta dei Dipartimenti, Centri interdipartimentali di servizio, comuni a più strutture didattiche o scientifiche.

2. La costituzione e la disattivazione dei Centri interdipartimentali di servizio è deliberata dai Consigli di Dipartimento interessati, nelle forme previste dal Regolamento generale di Ateneo, sentita la Consulta della ricerca dai Consigli di Dipartimento interessati.

3. I Centri interdipartimentali di servizio hanno autonomia gestionale e di spesa, nelle forme previste dai rispettivi regolamenti, che ne definiscono le norme di funzionamento, in conformità con i criteri generali contenuti nel Regolamento generale di Ateneo.

4. I Centri sono dotati di risorse, finanziarie e materiali, per il loro funzionamento, garantite dai Dipartimenti interessati il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Consulta della ricerca, può deliberare interventi di sostegno.

Art. 44 - Centri di servizio dell'Ateneo

1. Per la produzione e la erogazione di beni e servizi, finalizzati al supporto della didattica e della ricerca o necessari nell'organizzazione amministrativa dell'Università, possono essere costituiti appositi Centri di servizio dell'Ateneo.

2. Il Centro di servizio dell'Ateneo è istituito dal Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione, la Consulta della ricerca e la Consulta del personale tecnico e amministrativo per quanto di competenza. Esso ne approva il regolamento, che specifica l'ambito di attività, le relazioni con gli organi di Ateneo, i requisiti richiesti per il Direttore.

3. L'individuazione delle risorse finanziarie e materiali, nonché del personale, da assegnare al Centro di servizio, di competenza del Consiglio di Amministrazione, è condizione essenziale per l'attivazione.

4. Il Centro di servizi è retto per la durata di tre anni da un comitato di tre membri e da un direttore nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

5. Il Centro di servizi puo essere dotato di autonomia gestionale, finanziaria, amministrativa e contabile.

6. Il regolamento del Centro di servizi, sentito il Consiglio degli studenti, può prevedere le modalità di utilizzo di prestazione a tempo parziale rese disponibili dagli studenti, da formazioni sociali o da altri soggetti pubblici e privati.

7. L'utilizzazione del personale volontario o di prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa degli studenti o di altre organizzazioni o formazioni sociali è disciplinata da apposite convenzioni.

Art. 45 - Sistema bibliotecario

1. Sono istituiti i Centri bibliotecari interdipartimentali e il Centro di servizio di Ateneo per le biblioteche. Essi costituiscono il Sistema bibliotecario di Ateneo, del quale fanno parte anche le biblioteche di facoltà e di dipartimento ove esistenti.

2. Il Sistema bibliotecario di Ateneo sviluppa e organizza, in forme coordinate e tecnologicamente adeguate, le funzioni di acquisizione, conservazione, catalogazione e fruizione del patrimonio bibliografico e documentale su qualsiasi supporto, nonché quelle di recupero, trattamento e diffusione dell'informazione bibliografica.

3. Nel rispetto delle autonomie di spesa e gestionali delle strutture di cui al punto 1, i principi di funzionamento del Servizio bibliotecario di Ateneo sono stabiliti da apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico, sentita la Consulta della ricerca, su proposta della Commissione biblioteche.

4. La Commissione biblioteche è l'organo collegiale di indirizzo del Sistema bibliotecario di Ateneo.

5. Funzioni, composizione e modalità di designazione dei membri della Commissione biblioteche sono fissate nel Regolamento generale di Ateneo.

6. Possono essere istituite, mediante convenzioni, biblioteche interuniversitarie o comuni con altri soggetti pubblici e privati.

Titolo 4

Didattica

Capo 1 - Strutture didattiche

Art. 46 - Strutture didattiche

1. Le strutture didattiche dell'Università sono:

a) le Facoltà;

b) le Aree Didattiche, comprendenti i diversi livelli di istruzione riferiti ad un medesimo profilo scientifico disciplinare della stessa Facoltà (Diploma Universitario, Diploma di Laurea, Scuola di Specializzazione), oppure i Corsi di Laurea, i Corsi di Diploma Universitario, le Scuole di Specializzazione.

2. La scelta d'attivazione tra le strutture di cui al punto b) è demandata ai Consigli di Facoltà.

3. Le strutture didattiche sono elencate in allegato al presente Statuto (Allegato 3).

Art. 47 - Le Facoltà

1. La Facoltà è la struttura di appartenenza per i professori di ruolo di prima e seconda fascia e per i ricercatori.

2. Gli organi di Facoltà sono:

a) il Consiglio di Facoltà;

b) il Preside;

c) la Giunta, ove prevista dal regolamento di facoltà.

Art. 48 - Consiglio di Facoltà - Funzioni

1. Il Consiglio di Facoltà:

a) definisce l'ordinamento degli studi della Facoltà e approva il Regolamento della Facoltà, sentiti, per quanto di loro competenza, le Aree Didattiche, ove presenti, o i Corsi di Laurea, i Corsi di Diploma Universitario, i Corsi di Diploma di Specializzazione, e i dipartimenti interessati;

b) formulare i piani di sviluppo con relative richieste di posti di ruolo e proposte di modifiche di Statuto, sentiti, per quanto di loro competenza, le Aree Didattiche, ove presentino i Corsi di Laurea, i Corsi di Diploma Universitario, i Corsi di Diploma di Specializzazione, e i dipartimenti interessati;

c) destina i posti di professore di ruolo e di ricercatore assegnati alla Facoltà e loro copertura per trasferimento o concorso, sentite le Aree Didattiche, ove presenti, o i Corsi di Laurea, i Corsi di Diploma Universitario, i Corsi di Diploma di Specializzazione, e i dipartimenti competenti;

d) delibera la copertura dei posti di ruolo, sentiti i Dipartimenti interessati;

e) definisce il programma annuale dell'attività didattica con relativa distribuzione dei professori di ruolo e dei ricercatori tra le varie Aree Didattiche, o tra i Corsi di Laurea, i Corsi di Diploma Universitario, i Corsi di Diploma di Specializzazione;

f) approva i manifesti di studio elaborati dalle Aree Didattiche, o dai Corsi di Laurea, dai Corsi di Diploma Universitario, dai Corsi di Diploma di Specializzazione,

g) indica i Dipartimenti che collaborano all'attività didattica con relativa individuazione, sentiti i Dipartimenti stessi, delle risorse di personale e mezzi che ciascuno di essi deve fornire;

h) delibera in merito alle procedure di: affidamento e supplenze e loro copertura, assegnazione di contratti, sentite le strutture didattiche i dipartimenti competenti;

i) verifica l'attività didattica e di ricerca dei professori di ruolo e dei ricercatori;

l) formula pareri e proposte in ordine al Regolamento didattico di Ateneo;

m) verifica l'attività didattica svolta dalla Facoltà sulla base delle relazioni presentate dalle Aree Didattiche o dai Corsi di Laurea, dai Corsi di Diploma Universitario, dai Corsi di Diploma di Specializzazione.

Art. 49 - Consiglio di Facoltà - Composizione

1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e da una rappresentanza degli studenti.

2. Qualora i ricercatori siano in numero superiore al 50% dei professori di ruolo, la loro appartenenza al Consiglio è limitata alla percentuale sopra citata, sulla base dell'anzianità nel ruolo e in subordine dell'anzianità anagrafica.

3. Le chiamate, la messa a concorso di posti di ruolo e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori, sono deliberate dal Consiglio di Facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori.

4. La rappresentanza degli studenti è pari al 15% dei professori di ruolo facenti parte del Consiglio stesso.

5. Tutti i membri del Consiglio di Facoltà eleggono il Preside.

Art. 50 - Il Preside

1. Il Preside rappresenta la Facoltà e ne coordina e promuove l'attività e in particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e la giunta ove essa sia costituita e cura l'esecuzione delle loro delibere;

b) esercita la vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla Facoltà e costituisce le commissioni di esame di profitto e di laurea;

c) esercita le altre funzioni, comprese quelle disciplinari che gli sono demandate dalla legge;

d) ha la responsabilità amministrativa e contabile dei beni di cui dispone per il funzionamento della facoltà;

e) rappresenta la facoltà nel Senato Accademico.

2. Il Preside viene eletto fra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno ed è nominato con decreto del Rettore.

3. Il Preside dura in carica 3 anni ed il suo mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva. Il Preside, terminato il secondo mandato, può essere rieletto solo dopo un triennio.

4. Il Preside può delegare parte delle sue funzioni anche ad altri professori di ruolo, con le modalità previste dal Regolamento di Facoltà.

Art. 51 - Aree Didattiche, Corsi di Laurea e Corsi di Diploma Universitario

1. Nelle facoltà che comprendono più Corsi di laurea e di Diploma Universitario, nonché, compatibilmente con quanto stabilito nell'art. 53, Scuole di Specializzazione, possono essere istituite le Aree Didattiche, o in alternativa i Consigli di Corso di Laurea e i Consigli di Diploma Universitario. Le Aree Didattiche, compatibilmente con quanto stabilito nell'art. 53, possono comprendere anche le Scuole di Specializzazione.

2. Gli organi dell'Area Didattica, ove costituiti, sono:

a) il Consiglio di Area Didattica;

b) il Presidente dell'Area Didattica.

3. Gli organi del Corso di Laurea e del Diploma Universitario ove costituiti, sono:

a) il Consiglio di Corso di Laurea, il Consiglio di Diploma Universitario;

b) il Presidente del Corso di Laurea e del Diploma Universitario.

Art. 52 - Consiglio di Area Didattica, Consiglio di Corso di Laurea, Consiglio di Diploma Universitario

1. Il Consiglio di Area Didattica, ove costituito, o il Consiglio di Corso di Laurea, di Diploma Universitario ha i seguenti compiti principali:

a) elaborazione del manifesto degli studi relativo all'Area Didattica, al Corso di Laurea, o al Diploma Universitario, e coordinamento delle attività didattiche relative;

b) organizzazione del tutorato e dell'orientamento degli studenti;

c) esame ed approvazione dei piani di studio e delle pratiche studenti;

d) proposta di attivazione o disattivazione di insegnamenti;

e) proposta di destinazione e copertura dei posti disponibili di professore di ruolo di I e II fascia e di ricercatori;

f) attribuzione del carico didattico ai professori di ruolo e ricercatori, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative;

g) preparazione delle relazioni per la Facoltà, tra cui quella per la verifica dell'attività didattica;

h) coordinamento nell'utilizzo delle risorse di personale e mezzi provenienti dai Dipartimenti ed assegnati dalla Facoltà in ordine allo svolgimento dell'attività didattica;

i) autorizzazione, su domanda del docente interessato, alla fruizione di periodi dedicati esclusivamente all'attività di ricerca, sentiti i Dipartimenti;

l) sperimentazione didattica.

2. I Consigli di Area Didattica, i Consigli di Corso di Laurea e i Consigli di Diploma Universitario sono costituiti da:

a) i professori di I e II fascia, i professori a contratto ed i professori supplenti, di insegnamenti facenti parte dell'Area Didattica, o del Corso di Laurea, o del Corso di Diploma Universitario.

b) tutti i ricercatori assegnati dalla Facoltà al relativo Consiglio;

c) da una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei professori di I e II fascia e dei ricercatori confermati ad esclusione dei compiti riportati ai punti c), e), f).

3. Il Presidente è eletto da tutti i membri del Consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno, dura in carica 3 anni ed il suo mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva; terminato il secondo mandato, può essere rieletto solo dopo un triennio. Egli convoca e presiede il Consiglio e sovrintende all'organizzazione didattica. Viene nominato dal Rettore.

Art. 53 - Consulta di Facoltà

1. La Consulta di Facoltà è organo consultivo del Consiglio di facoltà, dei consigli di Area Didattica, o di Corso di laurea e di Diploma.

2. La Consulta:

a) esprime parere sui Regolamenti delle strutture didattiche di cui all'art. 20 dello Statuto;

b) formula proposte a tutti gli organi della facoltà sugli aspetti della organizzazione e della valutazione della didattica, ivi comprese le attività di tutorato e di orientamento;

c) coopera alla diffusione delle informazioni inerenti la vita della Facoltà;

d) redige annualmente una relazione sul complesso dei servizi forniti agli studenti, in cui possono essere indicate proposte per il miglioramento dei servizi stessi;

e) esercita ogni altra funzione gli sia attribuita dallo Statuto, dai regolamenti o dalla legge.

3. La Consulta è costituita da una rappresentanza degli studenti della facoltà, eletta in rapporto anche al numero degli iscritti, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo. Ai lavori della consulta partecipano anche i rappresentanti degli studenti negli organi collegiali della Facoltà.

4. La Consulta elegge un presidente ed un segretario che ne curano la convocazione e le verbalizzazioni. La prima adunanza è convocata dal preside.

5. La Consulta designa da due a quattro rappresentanti, secondo il numero degli iscritti alla Facoltà, nel Consiglio degli studenti.

Art. 54 - Commissione didattica di Ateneo

1. E' istituita la Commissione didattica di Ateneo per gli adempimenti di cui al comma 6 dell'art. 4 dello Statuto. La Commissione è anche organo di consulenza del Senato Accademico per le questioni concernenti la didattica.

2. Composizione, modalità di elezione e di funzionamento della Commissione sono determinati dal Senato Accademico, sentiti i consigli delle strutture didattiche ed il Consiglio degli studenti, in maniera da garantire una adeguata presenza della componente studentesca.

3. I rappresentanti degli studenti nella Commissione sono designati dal Consiglio degli studenti.

Art. 55 - Scuole di specializzazione

1. Le Scuole di Specializzazione sono istituite, su proposta delle Facoltà o dei Dipartimenti interessati, con decreto del Rettore, nell'ambito del Piano di Sviluppo dell'Ateneo, su delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e svolgono la loro attività con autonomia didattica, organizzativa e contabile nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni del presente Statuto.

2. Il programma annuale di ciascuna scuola è approvato dal Senato Accademico, per gli aspetti didattici, e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità del regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, per gli aspetti amministrativi e contabili.

3. Gli organi della scuola sono: il Consiglio della scuola di Specializzazione ed il Direttore.

4. Il Consiglio è composto da tutti i titolari di insegnamento e da uno specializzando per ogni anno di corso.

5. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola, è eletto dal consiglio tra i professori a tempo pieno che ne fanno parte, a maggioranza assoluta in prima votazione e a maggioranza relativa nelle votazioni successive e dura in carica tre anni accademici.

Art. 56 - Titoli Universitari

1. L'Università rilascia i seguenti titoli:

a) diploma universitario;

b) diploma di laurea;

c) diploma di specializzazione.

2. I corsi di diploma universitario e di laurea si svolgono sotto la responsabilità della Facoltà.

3. I diplomi di specializzazione si conseguono successivamente alla laurea, presso le scuole di specializzazione di cui all'articolo precedente.

Capo 2 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

Art. 57 - Tutorato e orientamento

1. L'Università organizza e disciplina, nel Regolamento didattico di Ateneo ed in quello delle singole strutture didattiche, il Servizio di Tutorato e Orientamento.

2. Il servizio di Tutorato ed Orientamento è finalizzato a rimuovere ostacoli al processo formativo ed a rendere gli studenti attivamente partecipi dello stesso secondo le esigenze e le attitudini dei singoli.

3. L'Università costituisce un Centro di Ateneo per l'Orientamento e il Tutorato. Il Centro di Orientamento e Tutorato ha competenze di monitoraggio, indirizzo e coordinamento per ciò che attiene all'orientamento pre-universitario, all'orientamento intra-universitario (Tutorato, Servizio di Aiuto Psicologico) ed all'orientamento post-universitario.

Art. 58 - Corsi di orientamento e altri servizi per gli studenti

1. L'Università, anche in collaborazione con le scuole secondarie, organizza e gestisce corsi di orientamento degli studenti, compresi quelli delle ultime classi della scuola secondaria superiore, per la scelta degli studi in relazione alle loro aspirazioni culturali e professionali ed alle possibilità di occupazione, per la diffusione di notizie ed informazioni utili sulle strutture, le attività ed i servizi universitari, per l'elaborazione dei piani di studio, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea.

2. Per l'organizzazione di tali corsi, l'Università può richiedere la collaborazione delle amministrazioni dello Stato, di enti pubblici, degli osservatori regionali sul mercato del lavoro, di associazioni produttive e sindacali, di enti ed organismi operanti in materia di formazione professionale. Essa, sentito il Consiglio degli studenti, si avvale anche della collaborazione degli studenti.

3. L'Università promuove convenzioni per attività sostitutive del servizio militare nell'ambito dei servizi da essa offerti agli studenti ed all'interno delle proprie strutture.

Art. 59 - Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale - Attività culturali e formative esterne

1. Le strutture didattiche e scientifiche dell'Università, secondo quanto previsto al punto 4 dell'art. 4 del presente Statuto, in collaborazione con Stato, Regione, altri Enti pubblici e privati, ordini professionali, associazioni imprenditoriali artigianali e industriali, possono organizzare, anche in collaborazione con altri atenei:

a) corsi preliminari per gli studenti dei primi anni;

b) corsi di perfezionamento;

c) corsi di preparazione a concorsi pubblici ed agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;

d) corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento previsti dalla legge;

e) corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale;

f) corsi di formazione permanente e ricorrente e per la promozione culturale dei lavoratori e degli anziani;

g) corsi di lingua e cultura italiana per studenti stranieri.

2. I corsi sono attivati, con decreto del Rettore, su proposta dei Dipartimenti e delle Strutture Didattiche interessate, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Il decreto di attivazione determina:

a) i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento del corso e la sua durata, anche in relazione alle esigenze di coloro che già operano nel mondo della produzione e dei servizi sociali;

b) l'ammontare degli eventuali contributi di iscrizione;

c) l'eventuale istituzione di borse di studio;

d) ogni altra utile prescrizione.

3. Le strutture interessate individuano il personale docente addetto al corso.

4. Al coordinamento delle attività didattiche e pratiche provvede il Consiglio di corso, composto da tutti i docenti interessati al corso stesso. Il Consiglio elegge il direttore tenuto conto del disposto di cui all'art. 16, commi 2 e 3, del citato D.P.R 382/1980.

5. L'Università rilascia attestati di partecipazione ai corsi di cui al presente articolo.

Art. 60 - Osservatorio sulle carriere e sugli sbocchi professionali

1. L'Università organizza, anche in collaborazione e con il sostegno finanziario di altri enti, un osservatorio sulle carriere degli studenti e sugli sbocchi professionali dei laureati e dei diplomati.

2. L'osservatorio:

a) opera analisi delle tendenze delle iscrizioni a facoltà e corsi;

b) fornisce alle strutture per la didattica ed al servizio di tutorato dati ed analisi su ritardi e tendenziali abbandoni affinché ne rimuovano le cause;

c) coopera con le strutture di Ateneo anche al fine di promuovere iniziative per il superamento di difficoltà personali, economiche, ambientali e sociali;

d) valuta, anche attraverso l'analisi dei tempi e dei modi dell'inserimento dei laureati, le prospettive del mercato del lavoro, segnalando le opportunità esistenti nei vari settori, d'intesa con enti ed imprese, pubbliche e private;

e) progetta iniziative di orientamento professionale per gli studenti laureati o diplomati;

f) fornisce il necessario supporto tecnico-scientifico alla progettazione di attività formative autogestite proposte dagli studenti;

g) fornisce pareri sulla qualità di tali iniziative.

h) svolge attività di monitoraggio sulla qualità delle infrastrutture esterne all'Università, sull'efficienza dei trasporti regionali ed interregionali, sulle condizioni degli alloggi privati.

3. L'osservatorio è costituito come un Centro interdipartimentale di ricerca tra i Dipartimenti che dispongono delle competenze tecnico-scientifiche necessarie allo svolgimento delle attività di cui al punto 1.

4. L'Osservatorio si avvale del supporto statistico e informativo della REDA e può avvalersi della collaborazione volontaria e a part-time degli studenti, nei modi consentiti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti.

5. L'Università garantisce all'Osservatorio le risorse finanziarie e materiali per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1.

6. Del Consiglio direttivo dell'Osservatorio deve far parte un rappresentante designato dal Consiglio degli Studenti.

Art. 61 - Attività formative autogestite dagli studenti

1. L'Università, compatibilmente con il perseguimento dei fini istituzionali, incoraggia le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport. Essa inoltre autorizza iniziative autogestite nel campo delle attività ricreative e del tempo libero.

2. L'Università, con il sostegno organizzativo del Consiglio degli Studenti, favorisce l'informazione e la conoscenza dei finanziamenti, degli atti amministrativi e delle norme, dei

programmi e dei progetti regionali, statali e comunitari interessanti le attività formative autogestite.

3. L'Università, compatibilmente con le finalità istituzionali, favorisce la individuazione e la costituzione di luoghi di ritrovo per gli studenti.

4. Nell'ambito delle previsioni di bilancio, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio degli Studenti e previo parere del Senato Accademico, può mettere a disposizione per le attività di cui al punto 1, strutture e risorse finanziarie.

Art. 62 - Centro di Ateneo per le Relazioni Internazionali

1. E' istituito il Centro di Ateneo per le Relazioni Internazionali con funzioni di promozione, informazione, coordinamento e assistenza per promuovere le iniziative con le istituzioni estere che rivestano interesse generale per l'Ateneo.

2. In particolare il Centro di Ateneo per le Relazioni Internazionali:

a) promuove e realizza tutte le azioni previste dal Programma Socrates dell'Unione Europea in vista di assicurare ai docenti e agli studenti una dimensione europea degli studi;

b) provvede a strutture per l'ospitalità di studiosi e studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione con altri Enti, ed in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti.

Titolo 5

Amministrazione e rapporti con l 'esterno

Capo 1 - Amministrazione

Art. 63 - Amministrazione e autonomia delle strutture

1. Fermi restando i principi di cui all'art. 2, punto 5, all'art.6, punti 1,3,4 e all'art.8, punto 1, l'Università informa l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative a criteri di economicità, efficacia e snellimento delle procedure.

2. L'amministrazione centrale è costituita in centro di gestione autonoma, sotto la responsabilità del Direttore amministrativo.

3. I Dipartimenti, i Centri di servizio dell'Ateneo, ivi compresi i Centri bibliotecari, e le facoltà hanno piena autonomia gestionale, ivi compresa la gestione organizzativa del personale, amministrativa, contabile e di bilancio. E' previsto un assetto amministrativo contabile di tipo dipartimentale. Sono fatte salve le trasformazioni patrimoniali e gli impegni di spesa di portata economica straordinaria e di rilevanza generale che rimangono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

4. Qualora l'entità del bilancio e la consistenza di una singola struttura non consentano, in base ai principi di economicità di gestione, l'attivazione di un servizio contabile ed amministrativo proprio, è consentito l'accorpamento di un centro di servizio contabile amministrativo delle attività relative a più strutture, ferma restando la distinzione dei bilanci e degli inventari. L'accorpamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e, nel caso di strutture scientifiche, la Consulta della ricerca.

5. L'autonomia riguarda anche la capacità dei consegnatari dei beni assegnati ad adempiere agli atti consequenziali, così come la possibilità per le strutture autonome di acquisire entrate conseguenti a prestazioni rese a terzi.

6. Non è prevista alcuna organizzazione gerarchica della funzione amministrativa, che viene esercitata in parallelo da tutte le strutture.

7. I criteri generali che, nel rispetto dei principi relativi all'organizzazione di cui all'art.6 del presente Statuto, regolano il funzionamento dei centri autonomi di gestione e/o di spesa sono fissati nel Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 64 - Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo è capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attività di indirizzo, direzione e controllo del personale tecnico e amministrativo, incluso quello dirigenziale.

2. Il Direttore amministrativo è responsabile della legittimità, dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'amministrazione centrale dell'Ateneo.

3. L'incarico di Direttore Amministrativo dell'Università, è conferito su proposta del Rettore che sente il Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, ad un dirigente

della stessa Università, o previo rispettivo nulla osta a dirigente di altra Università o altra Amministrazione Pubblica.

4. Il Direttore Amministrativo esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. In particolare:

a) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive degli organi di governo dell'Università, secondo le specifiche linee indicate dagli stessi, individuando, se del caso, attività ed interventi da affidare ai dirigenti con le relative risorse e le opportune indicazioni;

b) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio;

c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell'Università, i poteri di spesa di sua competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) definisce i limiti del potere di spesa dei dirigenti, dettando direttive sulle procedure ed i provvedimenti;

e) provvede all'istituzione ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi centrali amministrativi e tecnici, definendone tra l'altro gli orari di servizio e di apertura al pubblico;

f) procede, in base ai contingenti definiti dagli organi di governo dell'Università, all'assegnazione, anche mediante mobilità, del personale tecnico e amministrativo agli uffici ed alle strutture per la ricerca, per la didattica e di servizio;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;

h) indirizza, verifica e controlla l'attività degli altri dirigenti; ha poteri sostitutivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo;

i) nell'ambito della programmazione generale e nel rispetto delle indicazioni date dagli organi di governo dell'Università, procede al reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e adotta tutti gli atti di gestione dello stesso che non siano di competenza delle strutture dotate di autonomia amministrativa e contabile, compresi quelli attinenti all'attribuzione dei trattamenti economici, anche accessori;

l) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'Università;

m) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori, ad esclusione di quelli di competenza delle strutture per la ricerca e per la didattica, o per i quali sia prevista una scelta discrezionale d'ordine tecnico o economico riservata agli organi di governo dell'Università; stipula i relativi contratti e ne cura l'esecuzione;

n) provvede in ordine alle liti correlate con gli atti di gestione, anche del personale, posti in essere da lui stesso e dagli altri dirigenti; nomina procuratori e difensori secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione; propone eventuali transazioni delle liti;

o) chiede pareri agli organi di altre amministrazioni anche internazionali;

p) fornisce chiarimenti agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;

q) fornisce pareri e consulenze agli organi di governo dell'Università ed agli organi delle strutture per la ricerca e per la didattica;

r) è responsabile della realizzazione di programmi, attività, interventi e progetti in relazione agli obiettivi di rendimento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Università.

5. Al Direttore Amministrativo potrà essere riconosciuta la qualifica di dirigente generale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 3/2/1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Al Direttore Amministrativo è, comunque, riconosciuta una indennità di funzione determinata dal Consiglio di Amministrazione nella misura prevista dalla legge e dal C.C.N.L. di comparto.

7. L'incarico dura tre anni e può essere rinnovato. La revoca dell'incarico di Direttore Amministrativo, prima della scadenza, è disposta, su proposta del Rettore, dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato.

Art. 65 - Dirigenti

1. L'accesso alle qualifiche dirigenziali avviene per concorso per esami indetto dall'Università, salvo quanto disposto dalla legge circa la riserva dei posti per altri sistemi di selezione. I requisiti di ammissione ed i criteri di svolgimento degli esami sono fissati con il bando di concorso.

2. I dirigenti hanno la responsabilità della gestione del settore e del risultato delle attività degli uffici cui sono preposti.

Art. 66 - Nucleo di valutazione e controllo della gestione

1. E' costituito un Nucleo di valutazione e controllo della gestione, con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei risultati, la correttezza e l'economicità della gestione delle risorse a vario titolo impegnate dall'Università, la imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa, nonché la qualità dei servizi erogati.

2. Il Nucleo di valutazione e controllo della gestione:

a) propone criteri e parametri per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della gestione;

b) elabora ed aggiorna gli indicatori di valutazione e controllo previsti dagli organi di governo dell'ateneo;

c) effettua l'attività di controllo e di valutazione su tutti i settori dell'Università, ivi comprese le strutture didattiche e scientifiche;

d) presenta periodicamente al Rettore, che provvede a trasmetterle agli organi competenti, relazioni sugli elementi raccolti;

e) presenta istruttorie in tutti i casi in cui sia necessario proporre interventi correttivi o provvedimenti amministrativi o disciplinari;

f) formula proposte sulle procedure di gestione e sulle norme regolamentari e statutarie;

g) può svolgere ispezioni presso tutte le strutture e tutti gli uffici dell'Università.

3. Il Nucleo opera in posizione di autonomia amministrativa e risponde direttamente al Rettore ed agli organi di governo dell'Università del suo operato.

4. Esso deve essere costituito, nelle modalità di composizione previste nel Regolamento generale per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, da esperti nel controllo di gestione e nelle tecniche di valutazione, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di Amministrazione e sentito il Senato Accademico.

5. Il Nucleo si avvale del supporto di un Ufficio analisi e tecniche di gestione, da prevedersi nella pianta organica dell'Università.

6. Tutti gli uffici e gli organi dell'Università sono tenuti a fornire informazioni ed a collaborare con il Nucleo di valutazione della gestione.

7. Il controllo amministrativo contabile è esercitato dal Collegio dei revisori dei conti.

Art. 67 - Corsi di aggiornamento del personale

1. L'Università promuove e valorizza il continuo e sistematico adeguamento delle competenze professionali in rapporto all'evoluzione dei compiti e degli obiettivi dell'Università.

2. A tale scopo organizza attività e corsi di aggiornamento e di riqualificazione del proprio personale tecnico e amministrativo.

3. Le attività di aggiornamento e di riqualificazione concorrono anche a favorire e sostenere la mobilità del personale all'interno dell'Università.

4. Le attività di aggiornamento e di riqualificazione sono organizzate e gestite sia direttamente dall'Università, sia in collaborazione con istituti, società, enti specializzati in tali attività.

5. Per realizzare le finalità del presente articolo, l'Università

a) cura la raccolta sistematica delle esperienze di aggiornamento e di riqualificazione realizzate all'interno dell'Università, da altre Università, da amministrazioni pubbliche, da altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

b) sostiene le attività di aggiornamento e riqualificazione autogestite dal personale;

c) produce materiale informativo e materiale didattico per la realizzazione delle attività di aggiornamento e di riqualificazione;

d) utilizza di preferenza, anche attraverso appositi accordi e convenzioni, le risorse professionali ed organizzative delle proprie strutture didattiche e scientifiche.

Capo 2 - Rapporti con l 'esterno

Art. 68 - Collaborazioni con Amministrazioni Pubbliche

1. L'Università può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificamente disposto in ordine alle attività di ricerca.

2. Gli accordi amministrativi conclusi in conformità ai criteri generali richiamati dall'art.9 del presente Statuto sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione o dalle strutture didattiche e scientifiche secondo le rispettive competenze.

Art. 69 - Partecipazione ad organismi privati

1. L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative coerentemente ai propri fini istituzionali ed uniformandosi ai principi di cui al successivo comma 3.

2. La partecipazione di cui al comma 1, in conformità ai principi generali di cui all'art. 9 del presente Statuto, e deliberata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e la Consulta della ricerca, per quanto di competenza.

3. La partecipazione dell'Università deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

a) livello universitario dell'attività svolta;

b) disponibilità delle risorse finanziarie o organizzative necessarie;

c) destinazione a finalità istituzionali dell'Università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;

d) espressa previsione di patti a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitali;

e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

f) i proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti all'Università o a sue strutture siano corrisposti secondo quanto stabilito nell'art. 10.

4. I rappresentanti dell'Università, a qualsiasi titolo ed a qualsiasi livello presenti negli organismi privati, sono designati dal Senato Accademico su proposta delle strutture interessate e sono tenuti a presentare allo stesso, una relazione annuale.

5. Il Senato Accademico valuta annualmente, sulla base di una relazione presentata dai rappresentanti dell'Università negli organismi interessati, la continuità del rispetto dei suddetti principi di cui al comma precedente ,e l'opportunità della continuazione della partecipazione dell'Università.

6. Degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore amministrativo. L'elenco è consultabile da chiunque vi abbia interesse, nelle forme e nei modi della legge 241/90.

Art. 70 - Centro di Ateneo per i rapporti con l'esterno

1. La gestione delle quote di partecipazione agli organismi privati di cui all'articolo precedente ed ai Centri per i rapporti con l'esterno di cui all'articolo seguente è di norma affidata al Centro di Ateneo per i rapporti con l'esterno.

2. La costituzione del Centro, che assume la veste giuridica di Fondazione, e il relativo Statuto sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, su parere conforme del Senato Accademico.

3. Il Centro può assumere partecipazioni dirette con le modalità e in conformità ai principi stabiliti dall'art.9, per iniziative riguardanti la generalità dell'Ateneo e coerenti con i fini istituzionali.

4. Il bilancio del centro è allegato al bilancio dell'Università.

Art. 71 - Centro interdipartimentale per i rapporti con l'esterno

1. Su proposta di una o più strutture scientifiche può essere costituito in forma di società di capitali e con le modalità di cui al precedente articolo un Centro interdipartimentale per i rapporti con l'esterno, con il compito di promuovere l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attività scientifica al fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati.

2. Il Centro assicura la collaborazione tra strutture universitarie, amministrazioni pubbliche, imprese e soggetti privati che operano nella medesima area di attività, nelle seguenti forme:

a) progettazione e coordinamento dei programmi di formazione;

b) ricerca applicata e diffusione delle tecnologie e scambio di conoscenze tecniche

c) prestazioni professionali agli enti associati e a terzi nel rispetto dei doveri istituzionali previsti dalla legge e dal presente Statuto.

3. Il bilancio del Centro per i rapporti con l'esterno deve assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi.

Art. 72 - Comitato dei sostenitori

1. Il Comitato dei Sostenitori dell'Università ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtà culturali, sociali e produttive.

2. Il Comitato è costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attività dell'Università, tramite l'erogazione di contributi finanziari.

3. Le modalità di partecipazione e di funzionamento del Comitato sono previste da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il comitato è presieduto dal Rettore ed elegge al suo interno un Vice-Presidente che lo rappresenta nel Consiglio di Amministrazione.

5. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del presidente.

Titolo 6

Disposizioni transitorie e finali

Capo 1 - Disposizioni finali

Art. 73 - Modifiche di Statuto

1. Le modifiche del presente Statuto sono adottate con deliberazioni del Senato Accademico, assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione e della Consulta della ricerca e sentiti, per quanto di competenza, il Consiglio degli studenti e la Consulta del personale tecnico e amministrativo.

2. Le modifiche di Statuto approvate sono trasmesse al Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica per un parere, trascorso il termine di sessanta giorni, se il parere non è pervenuto, le modifiche vengono emanate con decreto del Rettore da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale. In caso di osservazioni o di parere negativo del Ministro, le delibere sono sottoposte a nuova deliberazione con le procedure di cui al punto 1 e quindi emanate, con decreto del rettore da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 74 - Durata delle cariche elettive

1. Se non diversamente previsto dal presente Statuto, i rappresentanti negli organi collegiali durano in carica tre anni accademici. Sono immediatamente eleggibili una sola volta.

2. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici. Sono immediatamente eleggibili una sola volta e decadono, in ogni caso, con la perdita della qualità di studente dell'Università, con la reiscrizione dopo il conseguimento della laurea, con la seconda reiscrizione per trasferimento di corso di laurea o facoltà.

Capo 2 - Disposizioni transitorie

Art. 75 - Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e cariche elettive

1. All'entrata in vigore del presente Statuto il Senato Accademico ed il Consiglio d'Amministrazione devono essere rinnovati per adeguarsi alla nuova composizione prevista dallo Statuto.

2. I mandati relativi al Rettore, ai Presidi, ai Presidenti di Corso di laurea e di Diploma Universitario, nonché ai Direttori di Dipartimento, possono essere conservati fino alla loro scadenza naturale.

3. La non immediata iterabilità delle cariche elettive si applica computando anche i periodi di permanenza nella carica antecedenti all'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 76 - Istituti e Centri Studi

1. Non si possono costituire nuovi Istituti.

2. Gli Istituti entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto sono soppressi. I docenti afferenti agli Istituti possono optare per i Dipartimenti esistenti o proporre, quando ne sussistano le condizioni, la costituzione di nuovi Dipartimenti.

3. I Centri Studi, quando ne sussistano le condizioni, possono trasformarsi in Centri Interdipartimentali di Ricerca. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Statuto i Centri Studi potranno essere trasformati in strutture organizzative interne ai dipartimenti di appartenenza o dovranno essere soppressi..

Art. 77 - Assistenti ordinari e tecnici laureati

1. Per quanto non diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati.

2. Lo stato giuridico dei tecnici laureati è regolato esclusivamente dalla legge.

Art. 78 - Regolamenti

Se non diversamente disposto dallo Statuto, fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, si applicano in quanto compatibili, quelli vigenti.

Art. 79 - Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore a partire dall'inizio dell'anno accademico successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato 1

Le aggregazioni di aree disciplinari CUN previste dall'art. 28 per la costituzione della Consulta della Ricerca sono così determinate:

1) Scienze Matematiche e Fisiche (Comitati 1 e 2);
2) Scienze Chimiche e Biologiche (Comitati 3 e 5);
3) Ingegneria Civile ed Industriale (Comitati 8 e 9);
4) Scienze dell'Antichità e Filologico-letterarie, Storiche e Filosofiche (Comitati 10 e 11);
5) Scienze Giuridiche, Economiche e Politico-sociali (Comitati 12, 13 e 14).

Il meccanismo elettorale della Consulta dovrà consentire la rappresentanza di tutti i Comitati presenti in ciascuna aggregazione di aree.

96A6587

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8652403) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 385.000
- semestrale .... L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- annuale .... L. 72.500
- semestrale .... L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale .... L. 216.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 72.000
- semestrale .... L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.
- annuale .... L. 215.500
- semestrale .... L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 742.000
- semestrale .... L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all' Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 2 4 2 2 9 6 *

L. 4.500